

LE NOVITA' DELLA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE

RTV V15 PUBBLICI SPETTACOLI

Era ora! La aspettavamo da tempo e la sua uscita era nell'aria, e alcuni nemmeno ci speravano più. È stata pubblicata la nuova normativa che regola la prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. In poche parole, una rivoluzione per i tanti operatori del settore che sperano di poter proporre nuove modalità di trattenimento e spettacolo.

La Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022 infatti riporta il testo del decreto 22 novembre 2022 che ha per titolo appunto "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".

La normativa attualmente vigente imperniata sul decreto ministeriale 19 agosto 1996 ha mostrato negli ultimi anni tutte le sue problematiche legate alla grande difficoltà di adattamento al cambiamento della proposta imprenditoriale nel settore del pubblico spettacolo. Oggi il settore maggiormente rappresentativo, infatti, ovvero quello che una volta erano le semplici "discoteche", offre locali moderni, nei quali si iniziano le serate a cena e si prosegue con una vasta possibilità di spettacolo nella quale la "pista da ballo" ricopre un ruolo minoritario e a volte marginale.

Le esigenze di diversificare la proposta porta alla necessità di avere diversi modi di calcolare la capienza, diversi modi di gestire le uscite di sicurezza, diversi modi di progetto e uso degli impianti tecnologici e, non da ultimo, di gestire in modo fluido e variabile nel tempo gli spazi nel locale.

Riesce il nuovo decreto a risolvere tutti questi aspetti? Lo vediamo in questo primo riassunto e commento delle possibilità di impiego del nuovo apparato normativo.

Il decreto si compone di soli quattro articoli e di un corposo allegato che come sempre costituisce la reale regola tecnica applicabile al settore.

Quali sono, in premessa, i punti principali e come andranno a cambiare i modelli di gestione per i titolari e per i clienti dei locali di pubblico spettacolo in Italia?

La prima forte implicazione è quella che il Decreto è una vera e propria Regola Tecnica Verticale che si inserisce a tutti gli effetti nel percorso prestazionale dettato dal decreto ministeriale 3 agosto 2015 che dal momento dell'entrata in vigore avrà una nuova appendice denominata Regola Tecnica Verticale 15 (RTV15). Questo totale inserimento nel percorso prestazionale attiva la possibilità di utilizzo tutte le definizioni che questo nuovo approccio consente di utilizzare. La Regola costituisce solamente una proposta di soluzione conforme, ci sarà la possibilità di applicare tutte le conoscenze Tecniche di Prevenzione Incendi, e lo faranno i Professionisti Antincendio, mettendo sul tavolo tutte le soluzioni alternative possibili per costruire un progetto esattamente su misura del titolare dell'attività. E qui occorre subito sottolineare che quando si confeziona un abito su misura, i sarti non sono tutti uguali. Ci sono i grandi magazzini, dei quali ci si deve accontentare, e ci sono i grandi stilisti che offrono soluzioni uniche e conformate sulle esigenze. Non ci sono obblighi ma il titolare del locale ora potrà scegliere. In somma, la Regola Tecnica è solamente una traccia, una possibilità di progetto che è possibile variare, nel rispetto dei limiti di sicurezza che la tutela della vita umana e dei beni impone. Da ultimo va detto che nemmeno è obbligatorio applicare la norma. Se qualcuno è contento della vecchia e non vuole cambiare, lo può fare. Avrà sempre un'attività "ingessata" e ferma, ma la può tenere. A sua scelta.

D.M. 22.11.2022:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

V15



La seconda forte implicazione è che alla base di tutte le scelte progettuali troviamo la “Valutazione del rischio”. Valutare correttamente il rischio diventa il più importante passo per redigere un progetto. Questo importante passo, tra le altre cose, dal 1 novembre scorso deve essere compiuto da TUTTE le attività. Non ci sono più limiti inferiori di capienza e superficie. QUALSIASI attività deve redigere un Documento di Valutazione del rischio che diventa la base delle misure di sicurezza da attivare. Lo dice il DM 2 settembre 2021 entrato appunto in vigore nei primi giorni di novembre. Questo documento di valutazione va scritto con grande cura e capacità. Su questo si basa tutto. Deve contenere tutti gli aspetti di analisi dei vari rischi (materiali, formazione del personale, necessità verso i confini) e proporre soluzioni tecniche per compensarli. Solo un piccolo pensiero: nella vecchia legge la valutazione del rischio la ha fatta chi ha scritto la norma, se non ci fosse piaciuta, ci sarebbe dovuta piacere.

Ora la scriviamo noi, titolare e Professionista. Resta il tema del controllo da parte degli organi di Vigilanza. Solo in alcuni casi si resta soggetti a controllo (superiore a 100 persone, 200 metri quadrati ecc..) da parte di Vigili del Fuoco e CCVLPS. Negli altri casi il controllo viene fatto dagli organi di Polizia (Forze dell’ordine, Ispettorato del Lavoro ecc.)

La terza implicazione è quella che diviene fondamentale la gestione dell’attività nel tempo attraverso personale qualificato e adeguatamente formato attraverso Piani di Emergenza, come prima, ben scritti e ben trasmessi (anche ai clienti) in modo da prevedere tutte le possibili necessità in casi di incidente, anche piccolo.

Ultima implicazione importante. Da ora saranno necessari materiali e impianti di qualità. Non sarà possibile avere materiali non certificati e impianti “non a norma”.

Addirittura, in molti casi la Norma sugli impianti sarà la base sulla quale costruire un sistema di controllo all’altezza delle scelte e delle necessità. I materiali dovranno sempre essere classificati (ignifughi o quasi) sia per gli arredi che per i materiali come pavimenti e pareti. Gli impianti obbligatori (rilevazione e allarme, spegnimento, impianto elettrico e di sicurezza) saranno chiamati a svolgere un ruolo determinante nelle scelte progettuali.

In definitiva il Titolare dell’attività determina le scelte imprenditoriali, il Professionista Antincendio le fa sue e confeziona un progetto unico, su misura avendo come base al nuova Regola Tecnica ma con molta libertà di scelta, utilizzando materiali e impianti certificati e adatti.

Ma insomma, cosa cambierà? Si potranno modificare le attività per avere più capienza. Mi sembra già di sentire le domande...

Andiamo con ordine. Vediamo i singoli articoli.

Articolo 1. Campo di applicazione. La Norma si applica alle attività di pubblico spettacolo al chiuso e all’aperto, anche temporanee (feste di paese, sagre ecc). Non si applica, però a manifestazioni senza delimitazione (le vie del paese per esempio) ai pubblici esercizi dove non si balla o senza attrezzature particolari e non si applica nemmeno alle attrazioni di spettacolo viaggiante. Non mi sembra ci siano commenti particolari.

All’articolo 2 finalmente vediamo citati i locali multifunzione, ovvero quelli che possono avere diversi scenari di utilizzo anche afferenti a titolari diversi. Finalmente è scritto che i tempi cambiano. Ottima cosa..

V15



L'articolo 3 classifica le varie attività. La prima classificazione è fatta in base alle persone presenti (attenzione non la capienza amministrativa, vanno contate le persone presenti, tutto compreso). La seconda classificazione considera l'altezza dove viene svolta l'attività. In base al numero di piani più complesso è l'esodo e quindi maggiore attenzione va posta nel progetto. Mi sembra, anche in questo caso che poco ci sia da commentare). L'ultima classificazione è una novità. Ogni locale dell'attività deve essere classificato e per ognuno si dovranno applicare diverse soluzioni possibili. Da ora in avanti i magazzini saranno magazzini e la pista da ballo sarà una pista da ballo, nessun mescolamento.

L'articolo 4 obbliga alla redazione della valutazione del rischio. Ne abbiamo parlato prima e dobbiamo ricordarlo bene. Da ora in avanti va fatto. Senza eccezione alcuna. E va fatto bene. Se si fanno errori, questi poi saranno trascinati nelle scelte progettuali. Occorre fare attenzione.

I successivi articoli dettano le regole DI RIFERIMENTO. Si chiamano "soluzioni conformi". Se introdotte vanno bene per tutti, ma se non sono applicabili, il Professionista antincendio può usare "soluzioni alternative" che costituiscono la differenza tra "vestito su misura" e abitino del grande magazzino.

Materiali. Come detto tutti i materiali dovranno essere classificati. Già era così, non ci stupisce. Mobili e sedute imbottite, arredi vari e accessori (tende, sipari, tendoni ecc.) dovranno tutti essere certificati. Occorre prestare attenzione che i certificati devono essere validi e in regola. Per i materiali da costruzione (pareti, pavimenti soffitti) vale solo la certificazione europea. Saranno determinati le scelte di qualità. Maggior qualità nei certificati, minore spesa in impianti per controllare gli incendi eventuali.

Resistenza al fuoco. Le prestazioni di resistenza al fuoco variano in base alle persone presenti e in base alla quota da terra dei locali. Il riferimento diviene la classe 30 e qui sono possibili tutte le soluzioni alternative possibili per adeguare la classe alle esigenze dei locali. Entra in esplicita valutazione un parametro che vedremo essere importantissimo. Il carico di incendio. Più è basso, più possiamo abbassare i livelli degli impianti e delle strutture. In questo caso se il carico di incendio è inferiore a 200 MJ/m² non è necessaria alcuna resistenza al fuoco delle strutture. Come si limita il carico di incendio? Aumentando la qualità dei materiali e degli arredi.

Compartimentazione. Sono finalmente definite le comunicazioni tra le varie parti di un complesso di pubblico spettacolo e tra l'attività e spazi limitrofi. Tutto deriva dalle Valutazioni del rischio. E' possibile definire tante possibilità di comunicazione e entrano nelle possibili tecnologie ammesse tutte le nuove forme di compartimentazione (tende tagliafuoco EW, porte tagliafuoco in legno ecc) e i nuovi impianti (controllo delle pressioni differenziali tra i locali ecc). Finalmente tutte le libertà progettuali sono possibili.

Capienza ed esodo. Ecco il punto nodale. E la norma pubblicata ha alcune variazioni rispetto ad alcune bozze circolate nei mesi scorsi. Qui la capacità progettuale diventa fondamentale. Vanno applicate tutte le possibili indicazioni del Dm 3 agosto 2015. Come prima cosa (già detto...) tutto dipende dalla valutazione del rischio. La definizione si trova al capitolo G.3 del Dm 3 agosto 2015. Il grande lavoro da fare è cercare una valutazione del rischio che poi porti alle più ampie e possibili scelte progettuali.

Come prima cosa occorre stabilire come si calcola ora la capienza dei locali. La capienza è definita dall'articolo S.4.6.2 del Dm 3 agosto 2015.

V15



Quindi ci sono possibili scelte fatte da Titolare e Professionista Antincendio. Un utile riferimento, ma riferimento resta, è il seguente:

Quindi, per esempio, se limitiamo il carico di incendio a 50 MJ/m² negli spazi (ambiti) dove si balla al chiuso senza arredi o negli spazi all'aperto possiamo avere 2 persone al metro quadrato. Come si ottiene un carico di incendio così? Usando materiali di qualità, già detto....

Negli ambiti dove ci sono gli arredi, la capienza scende a 1,2 persone al metro quadrato.

Occorre valutare bene gli spazi e le definizioni di "locale" e "ambito". Sarto (= professionista Antincendio) di qualità per abiti di qualità.

Per la lunghezza e larghezza delle vie di esodo, scompare il vecchio concetto di "modulo". Tutto diviene regolato da un parametro che si chiama "larghezza unitaria" e si misura in millimetri a persona. Più è alto il rischio e più millimetri a persona mi servono per l'esodo. Torniamo a quanto già detto. Valutiamo bene il rischio. Il riferimento diviene il parametro di 6,2 millimetri a persona.

In pratica per fare uscire 100 persone sono necessarie porte di 620 millimetri (62 centimetri). Prima servivano 2 moduli, ovvero 120 centimetri.....

Non è più presente nella nuova normativa il concetto di vie di esodo ragionevolmente contrapposte. il nuovo riferimento trova base nella definizione di vie di esodo indipendenti.

Quindi il numero minimo di uscite necessarie dipende dalla valutazione del rischio. Il nuovo riferimento è quello di avere almeno tre vie di esodo indipendenti tra loro.

Particolare attenzione è riservata alle lunghezze di esodo che ora diventano 50 o 60 metri a seconda della valutazione del rischio. Sono possibili corridoi ciechi lunghi fino a 25 metri.

Ci sono commenti molto importanti da fare. In primo luogo, quello che abbiamo riportato sono RIFERIMENTI, ovvero soluzioni conformi, come già spiegato. Il Professionista Antincendio può fare scelte diverse (soluzioni alternative) e deve essere in grado di dimostrare che quello che progetta mantiene i livelli di sicurezza necessari. Sono possibili, ad esempio, esodi per fasi (non tutti escono contemporaneamente), protezioni sul posto (spazi calmi o locali protetti) e tutte le scelte di modellizzazione dell'esodo (fire safety engineering).

Si rende in ogni caso necessario definire le protezioni per i portatori di limitazioni al movimento.

Il quinto articolo definisce la necessità di formazione e gestione di ogni attività. Occorre definire un corretto numero di persone formate a livello 2 secondo il nuovo DM 2 settembre 2021 (il vecchio rischio medio) ma in possesso dell'idoneità tecnica, per la gestione delle emergenze nei locali. Questo numero di persone adeguatamente formate sarà la base di un piano di emergenza perfettamente adeguato alle necessità di ogni attività. Come già detto scrivere un adeguato piano di emergenza è parte "dell'abito su misura" sopra descritto. Sarà possibile definire vari scenari di utilizzo dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e in base ad ogni scenario di utilizzo un piano di emergenza diverso sarà alla base della limitazione del rischio. Ancora una volta la professionalità del progettista antincendio è alla base della tipologia di scelte operate in fase di progetto.

V15



Il sesto articolo definisce gli impianti per il controllo dell'incendio. A differenza della vecchia norma per attività fino a 1000 persone poste in locali a piano terra è sufficiente solo un sistema di estintori ed è possibile non avere una rete idranti. La precedente norma poneva questo limite a 300 persone.

Il settimo articolo definisce il livello degli impianti di rilevazione allarme incendio. rimane necessario un sistema di allarme sonoro realizzato attraverso un impianto EVAC ma non è più necessario, nella stragrande maggioranza dei casi, avere un impianto di rilevazione fumo incendio. E' passato il concetto che dove c'è un elevato numero di persone la rilevazione dell'incendio è maggiormente possibile attraverso le persone stesse senza un impianto dedicato.

L'ottavo articolo introduce una nuova necessità in linea con il nuovo sistema normativo vigente in Italia. Da tutte le aree con presenza di persone è necessario avere un sistema di evacuazione fumo e calore per favorire il soccorso e l'esodo e in modo da mantenere sgombre da fumo le vie di esodo e le aree con presenza di pubblico. Fino a 1000 persone presenti questo impianto può essere realizzato attraverso semplici finestre o aperture realizzate nella parte alta del locale. In alternativa può essere installato un semplice impianto di estrazione fumi che interviene a seguito dell'allarme incendio dell'intero locale.

L'ultimo articolo ribadisce la necessità di avere impianti realizzati in conformità alle norme vigenti e con le prestazioni adeguate come ad esempio lo deve essere il sistema di illuminazione di emergenza e sicurezza.

Tutto quanto descritto rende evidente la grande novità introdotta da questa nuova normativa. Abbiamo già sottolineato la grande responsabilità alla quale sono chiamati i titolari di attività e i professionisti antincendio che li supportano nella progettazione di strutture impianti al servizio delle attività di pubblico spettacolo. La nuova normativa, come abbiamo visto, ammette di abbassare i livelli di prestazione di strutture e impianti rispetto alla vecchia normativa vigente. Questo abbassamento di livello va ricercato nella eliminazione di molti margini di sicurezza che il vecchio sistema di norme prevedeva a tutela di un modo di progettare superato e che doveva andare bene per tutti. Fare un abito su misura, però, richiede grandi capacità sia da parte di chi lo confeziona sia da parte di chi lo indossa. Un abito anche se fatto perfettamente su misura, infatti, può essere brutto o portato male dalla persona che lo indossa. Tradotto nel caso reale occorre prestare molta attenzione nel realizzare progetti che potrebbero portare, se mal realizzati e mal gestiti, a grossi pericoli per la tutela della sicurezza dei clienti dei locali di pubblico spettacolo.

Michele Rainieri . Professionista Antincendio

V15

